



CONFINDUSTRIA

Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato della Repubblica

Audizione del Direttore Generale di Confindustria

sul decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76

“Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti”

9 luglio 2013

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione, che mi consente di condividere alcune considerazioni sul Decreto Legge n. 76/2013, in gran parte finalizzato a proporre primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile.

Tale obiettivo non può non essere condiviso. I disoccupati in Italia sono quasi 3 milioni, il tasso di disoccupazione ha superato il 12,2%, quella giovanile il 38.

L'attenzione alla disoccupazione giovanile non deve però far trascurare il fatto che circa la metà dei disoccupati è costituita da persone in età media o anziana che presumibilmente hanno anche responsabilità familiari e per i quali la mancanza di un reddito da lavoro può costituire grave disagio economico e sociale. Il mix degli interventi dovrebbe quindi essere equilibrato e non potrà riguardare solo la regolazione diretta del mercato del lavoro.

Questa situazione difficilissima è la conseguenza delle due lunghe stagioni di crisi che hanno colpito la nostra economia e quelle europee. La prima, nel 2008-2009, è durata sette trimestri, sebbene non consecutivi. Ha determinato una caduta del PIL del 7,2%, un calo della produzione industriale del 26,6%, un crollo di oltre 21 punti percentuali delle esportazioni.

La seconda è ancora in corso e dura da otto trimestri - non era mai successo dal dopoguerra - e ha prodotto un calo del Pil del 4,1% fino al primo trimestre del 2013, soprattutto per effetto del crollo della domanda interna (-11,7%). Secondo il nostro il Centro Studi, il 2013 dovrebbe registrare un -1,9% di PIL: una caduta pesante, soprattutto perché viene dopo il -2,4% del 2012. E porta a oltre il -9% la flessione da quando la crisi è cominciata.

Per riassorbire la disoccupazione e far aumentare l'occupazione è evidente che serve un rapido rilancio dell'economia. Non possiamo certo accontentarci di uno 0,5% di aumento del PIL nel 2014: di questo passo le perdite accumulate le assorbiremmo in decenni.

Le priorità sono competitività, investimenti, credito, mercato del lavoro.

È necessario rilanciare la domanda interna, attraverso il sostegno agli investimenti, pubblici e privati. L'emergenza credito non è finita. Non ci può essere vera ripresa senza il pieno sostegno finanziario alle imprese. Bisogna agire su più fronti.

Su investimenti e credito il Governo è intervenuto positivamente, con il Decreto del fare, con interventi che Confindustria ha giudicato positivamente, ma serve uno sforzo maggiore.

Per dare una spinta alla competitività occorrerebbe però agire sia abbattendo dell'8% gli oneri sociali che gravano sulle imprese manifatturiere, che eliminando il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. Per aiutare i consumi, inoltre, bisogna ridurre il prelievo fiscale sui lavoratori dipendenti meno retribuiti, anche attraverso un incremento delle detrazioni per carichi familiari.

Anche il decreto che discutiamo oggi è un piccolo tassello, che si aggiunge al decreto del fare e a quello sui bonus per l'efficienza energetica e le ristrutturazioni, e ne segue la logica dei piccoli passi, positivi e apprezzabili, ma che non mutano le aspettative.

Ci attendiamo però misure più incisive che affrontino in maniera strutturale i nodi cruciali per la crescita e, in particolare, in tema di lavoro una forte azione di riduzione come già accennato, del cuneo fiscale e di incremento della flessibilità in entrata nel mercato del lavoro.

Su questo il Governo dovrà puntare con decisione nell'ambito della Legge di Stabilità.

1. Le misure sul lavoro

Venendo alle misure specifiche previste dal decreto in discussione oggi, queste sono raggruppabili su due assi:

- misure di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile e di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione sociale e di povertà, per complessivi 1,3 miliardi;
- modifiche alla legislazione del mercato del lavoro, in particolare della regolazione dei contratti a termine.

Il decreto dispone inoltre il rinvio al 1° ottobre dell'aumento al 22% dell'aliquota del 21%, insieme ad altre misure fiscali e finanziarie pure di interesse delle imprese.

1.1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)

La principale misura del decreto è la creazione di un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, giovani al

di sotto dei trent'anni di età, disoccupati da almeno 6 mesi o privi di diploma. L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2015.

La misura è da valutare positivamente per le finalità che persegue e per le modalità di fruizione, ricalcando una proposta di Confindustria contenuta nel Progetto per l'Italia: altrettanto positiva è l'estensione anche alle regioni del Centro Nord, dato che mobilita risorse nazionali a fronte di un impegno regionale. Infine, rappresenta una efficace modalità di utilizzo dei fondi strutturali con finalità anticongiunturali, come richiesto da Confindustria.

Rispetto al precedente strumento del credito d'imposta per l'occupazione, operante nel solo Mezzogiorno, l'incentivo appare tuttavia meno incisivo, passando a un credito d'imposta pari al 50% dei costi aziendali di ciascun lavoratore assunto ad una decontribuzione pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda, ma opera per un periodo più lungo (18 mesi) e rimane in vigore (salvo esaurimento delle risorse) fino al 30 giugno 2015. Si applica inoltre ad una platea diversa (in precedenza tutti i disoccupati, ora i giovani sotto i 30 anni) e con meccanismi meno favorevoli con riferimento al calcolo dell'incremento occupazionale (che tiene conto non solo degli occupati a tempo indeterminato ma di tutti gli occupati).

Inoltre, sono incerti i tempi dell'entrata in vigore della misura: per quanto riguarda il Mezzogiorno, l'istanza potrà essere presentata solo dopo che gli atti di riprogrammazione dei fondi strutturali saranno stati approvati dalle amministrazioni responsabili. Manca però un limite temporale per l'approvazione. Le Regioni del Centro Nord devono comunicare di volersi avvalere della misura entro fine novembre. Si tratta di un tempo eccessivamente lungo, che può far pensare alla volontà di far partire la misura dal prossimo anno. Non è, inoltre, chiaro l'atto formale con il quale viene comunicata ai potenziali beneficiari l'apertura dei termini. Infine, non è indicata una scadenza temporale entro cui provvedere al riparto delle risorse per quote regionali.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla possibile sovrapposizione di questo intervento con le misure ordinarie di incentivazione a favore dell'apprendistato: sarebbe utile un chiarimento che andasse nel senso della piena compatibilità/cumulabilità delle due misure.

In conclusione, va certamente apprezzato lo sforzo nel reperire risorse, si è però indubbiamente ancora lontani dalle misure incisive di riduzione del costo del lavoro chieste da Confindustria e sulle è importante che si concentri ora l'attenzione.

1.2. Interventi straordinari per favorire l'occupazione in particolare giovanile (art. 2)

Il decreto prevede diverse misure di semplificazione dell'apprendistato e per facilitare l'utilizzo dei tirocini formativi e di quelli curricolari. Le disposizioni sono temporanee e trovano applicazione esclusivamente fino al 31 dicembre 2015. Inoltre, salvo per i tirocini, le misure non sono immediatamente applicabili.

Nel complesso si tratta di misure positive, ma anche in questo caso di impatto limitato.

Per quanto riguarda l'apprendistato, viene semplificata la disciplina della formazione nell'apprendistato professionalizzante a favore delle micro, piccole e medie imprese.

La norma prevede l'emanazione di apposite linee guida da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Vengono inoltre previsti dei possibili contenuti, in deroga al T.U. dell'apprendistato, per le linee guida.

In tema di apprendistato, salvo quanto si dirà più diffusamente più avanti, si evidenzia sin d'ora la necessità di prorogare la percentuale di conferme del 30% fino al 2020, in modo da consentire una entrata in vigore della disposizione di legge sulla conferma degli apprendisti più graduale. In concreto, infatti, la percentuale "attenuata" di conferme, prevista dalla legge n.92/2012, finisce per applicarsi solo ai rapporti in essere prima della riforma e non consente davvero di ottenere quella gradualità che, viceversa, era proclamata negli intendimenti iniziali.

Quanto ai tirocini la norma mira a risolvere le incertezze relative alla disciplina applicabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D. L. n. 138/2011.

Nella versione discussa dal Consiglio dei Ministri erano anche previsti alcuni interventi normativi sui contratti a termine e sulla possibilità per le parti sociali di derogare, attraverso un accordo, ad alcune previsioni della Legge Fornero.

Tale norma è stata cancellata dal testo definitivo per affidarla al dibattito parlamentare. Prescindendo dal giudizio di merito, non sempre positivo, sulle singole norme stralciate, tale eliminazione ha comunque ulteriormente limitato la portata innovativa del decreto.

Ne segue l'assoluta necessità che vengano introdotte misure tali da consentire di cogliere e sfruttare al meglio i timidi segnali di ripresa che giungono da alcuni settori dell'economia, ma che, soprattutto, costituiscano un vero e proprio segnale della volontà del Paese di utilizzare l'eccezionale occasione dell'EXPO quale volano per l'intera economia nazionale.

L'Expo 2015, infatti, è un grande progetto Paese che ci consentirà di rilanciare l'immagine dell'Italia nel mondo, valorizzando i nostri punti di forza e le tante eccellenze e offrendo al settore manifatturiero un'occasione unica di incontro con i nuovi mercati che sono il motore dello sviluppo economico mondiale del prossimo futuro.

Expo sarà il primo grande evento del dopo crisi, darà nuovo impulso all'occupazione e all'economia italiana assumendo, in un momento difficile come l'attuale, un ruolo anticiclico.

L'intero sistema produttivo, l'industria alimentare, la filiera della salute, il comparto turistico, la moda, il design, l'arredo, i servizi, il trasporto e la logistica, l'ICT, la comunicazione e così via, saranno coinvolti dall'Expo e potranno beneficiare delle sue ricadute.

Tutto questo vuol dire prepararsi ad affrontare una situazione straordinaria, in cui le imprese coinvolte torneranno ad assumere.

Secondo le stime di Expo 2015 Spa l'evento assorbirà 1,3 miliardi di investimenti pubblici. Un recente studio della Bocconi, commissionato da Expo 2015 Spa e Camera di Commercio di Milano, valuta che dal 2012 al 2020 l'evento occuperà – direttamente o indirettamente – 199mila persone e che gli investimenti dei partecipanti ufficiali per la costruzione, allestimento e gestione dei rispettivi padiglioni espositivi supereranno il miliardo di euro. Lo stesso studio quantifica per il periodo 2012-2020 l'indotto economico legato ai flussi turistici in 9,4 miliardi di produzione aggiuntiva, 4 miliardi di valore aggiunto e circa 80mila posti di lavoro, cui si aggiungono 10mila unità di lavoro come effetto di lungo termine per il settore turismo. In totale la produzione aggiuntiva sull'economia è stimata raggiungere i 24,7 miliardi di euro. Gli effetti sul sistema imprenditoriale sono attesi anche sotto forma di nuove imprese (1,7 miliardi di produzione aggiuntiva e 12mila occupati) e di incremento degli investimenti diretti esteri (16 mila occupati, 1 miliardo di valore aggiunto), e di sviluppo del patrimonio immobiliare (1,1 miliardi di produzione aggiuntiva e oltre 8mila posti di lavoro), tra investimenti legati al sito Expo e rivalutazione del valore degli immobili dell'area milanese.

L'unicità di questo evento richiede, quindi, di apprestare condizioni, anche regolamentari, favorevoli, interventi dedicati anche di carattere straordinario. In questo senso le misure del decreto che discutiamo oggi non possono essere considerate sufficienti.

Vanno, pertanto, introdotte, come diremo più avanti, misure temporanee di natura straordinaria: del resto, misure straordinarie erano state ipotizzate in una prima versione del decreto e sono state successivamente stralciate. Non possiamo permetterci di sprecare una simile, eccezionale occasione quale volano per l'intera economia nazionale.

1.3. Ulteriori misure per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno (art. 3)

Il decreto prevede misure per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, utilizzando una nuova riprogrammazione dei Fondi strutturali europei.

È positivo il rifinanziamento dell'imprenditorialità giovanile, in quanto incentiva la propensione dei giovani ad avviare iniziative economiche autonome, consolidando così il tessuto produttivo del Mezzogiorno. Analoghe misure, gestite da Invitalia, hanno avuto in passato una buona accoglienza tra i giovani meridionali. Con la precedente riprogrammazione, con 50 milioni di euro sono stati finanziati 1.500 progetti su 5.358 domande pervenute nelle sole 4 regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Per quanto riguarda le cooperative sociali, si tratta di una misura già finanziata con una precedente riprogrammazione dei fondi strutturali, sotto forma di aiuto *de minimis* (200.000 euro in tre anni): con 37 milioni di euro, sono stati finanziati 180 progetti sulle oltre 1.500 istanze ricevute.

Per quanto riguarda l'estensione della social card, andrebbe valutata l'opportunità di destinare le risorse derivanti dalla riprogrammazione di Fondi strutturali a ulteriori misure attive per lo sviluppo e per la creazione di occupazione.

Le altre misure rivolte al Mezzogiorno sono, in genere riproposizioni di misure già in corso di attuazione, che svolgono in prevalenza una funzione anticongiunturale, sebbene presentino in alcuni casi aspetti di interesse delle imprese. Perché non restino azioni isolate, è necessario che ad esse vengano affiancate misure di sostegno diretto all'apparato produttivo. In tal senso, con il Ministero della

Coesione Territoriale, è allo studio una ulteriore riprogrammazione dei Programmi regionali dei fondi strutturali, da realizzare in autunno.

1.4. Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga» (art. 5)

Viene istituita una apposita “struttura di missione” con la partecipazione di vari enti pubblici al fine di coordinare gli interventi a sostegno dell’occupazione per giovani e beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. Si tratta di una misura utile, di coordinamento dell’attività del Ministero del lavoro e degli enti soggetti al suo controllo.

Sul punto, occorre comunque sottolineare sin d’ora la necessità che le risorse europee derivanti dalla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” non vengano genericamente destinate a finanziare in modo indifferenziato l’attività dei Centri per l’Impiego ma siano utilizzate, come elemento di premialità, delle iniziative di livello locale che hanno realizzato, in via sperimentale, una collaborazione fattiva e virtuosa tra operatori privati e operatore pubblico, conseguendo miglioramenti misurabili nell’attività di intermediazione tra offerta e domanda di lavoro.

1.5. Disposizioni in materia di istruzione e formazione (art. 6)

L’art. 6 prevede spazi di flessibilità (25% dell’orario annuale) negli istituti professionali per sviluppare percorsi di istruzione e formazione professionale integrativi con cui garantire una maggiore efficacia dei percorsi di Formazione Professionale attraverso uno stretto rapporto con il sistema delle imprese.

Scopo dell’articolo è favorire la razionalizzazione e il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione regionale e quello statale consentendo ai giovani, che frequentano gli istituti professionali di Stato, di conseguire oltre al diploma scolastico (con valore statale), la qualifica triennale tipica dei corsi di formazione regionali.

1.6. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 7), Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art. 8)

Sono infine previsti numerosi, ma limitati, interventi di revisione della legislazione sul mercato del lavoro e, in particolare, dei contratti a termine. Gran parte delle norme non sono però immediatamente operative.

Tra gli interventi positivi si segnalano:

- in materia di contratti a termine: la riduzione a 10/20 giorni (secondo che la durata del rapporto precedente sia fino ovvero superiore a sei mesi) degli intervalli tra un contratto a termine e l'altro; la non applicazione degli intervalli ai lavori stagionali e alle altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali; l'abrogazione della comunicazione in caso di superamento del termine originariamente individuato.

Viene anche demandata ad ogni livello di contrattazione la possibilità di individuare ipotesi di contratti acausali. La misura è solo astrattamente positiva, poiché non è di immediata applicazione ed è condizionata dai tempi della contrattazione.

In linea di principio positiva è, anche, la previsione della possibilità di proroga del primo contratto acausale all'interno dei 12 mesi. Sarebbe però stata preferibile la piena prorogabilità all'interno dei 12 mesi mentre ora sarà possibile una sola proroga, secondo i principi generali;

- in materia di apprendistato di primo tipo viene data la possibilità di attivare successivamente un apprendistato professionalizzante. Misura positiva ma, comunque, di impatto modesto, vista la scarsissima diffusione dell'apprendistato del primo tipo. Il problema principale resta la difficoltà di avvalersi dell'istituto per carenza della disciplina regionale che comunque, anche laddove intervenuta, lo rende impraticabile;
- alcune precisazioni ed esclusioni dalla procedura conciliativa per i licenziamenti economici;
- semplificazioni della disciplina sanzionatoria del lavoro intermittente;
- semplificazione in materia di comunicazioni obbligatorie;
- una razionalizzazione delle ipotesi di ricorso al contratto a progetto.

È anche previsto un incentivo per chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASPI. Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto all'impresa è riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile ASPI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Qui si ripropone lo stesso problema segnalato nel caso dell'incentivo disciplinato all'art. 1 del decreto, ossia la compatibilità/cumulabilità con le misure ordinarie di incentivazione a favore dell'apprendistato. Anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento nel senso della piena compatibilità/cumulabilità delle due misure.

Opportuna infine la proroga: al 31/10/2013 del termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà già esistenti e per la costituzione con accordi tra le parti sociali

di fondi di solidarietà per i settori non coperti da CIG e al 1/1/2014 dell'entrata in funzione del fondo residuale previsto in mancanza di tali accordi.

A fronte di questi aspetti positivi sono stati però introdotti vari peggioramenti della legislazione vigente in materia di lavoro:

- l'introduzione di un limite di durata massima di 400 giorni in un triennio per l'utilizzo di un contratto di lavoro intermittente, previsione che, oltre al termine diretto, comporta oneri gestionali rilevanti;
- l'estensione anche ai rapporti di collaborazione e alle associazioni in partecipazione delle disposizioni limitative sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali, che pure determina complicazioni gestionali. Sempre in tema di associazione in partecipazione occorre poi risolvere il problema del rapporto tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, escludendo questo rapporto dai limiti quantitativi introdotti dalla legge n.92/2012 all'art. 2549 Cod. Civ.;
- l'illogica estensione del meccanismo della responsabilità solidale anche al lavoro autonomo (con possibili abusi da parte degli stessi lavoratori autonomi) e l'eliminazione della possibilità che, con norme di contratti collettivi, si possa escludere la responsabilità solidale anche per la contribuzione previdenziale;
- vengono poi introdotti vari irrigidimenti burocratici, come la restrizione sulla forma del contratto a progetto e, in materia di contrattazione di prossimità, l'obbligo di deposito degli accordi in deroga conclusi ai sensi della disposizione presso la DTL territorialmente competente.

1.7. I correttivi necessari

Per rilanciare l'occupazione vanno, anzitutto, adottate misure non ordinarie sulla flessibilità in ingresso, in particolare sul contratto a termine e sulla somministrazione, che consentano di dare una risposta immediata sia al problema dell'occupazione giovanile che a quella dei lavoratori anziani.

Bisogna introdurre anche alcuni miglioramenti al contratto di apprendistato, la cui disciplina resta poco attrattiva per le imprese.

Per la flessibilità in entrata la nostra proposta prioritaria – presentata anche al Governo – è di verificare, in via sperimentale e temporanea (per almeno un triennio), una generale rivisitazione della disciplina del contratto a termine, affidando la funzione di contrastare gli abusi delle reiterazioni di questo contratto al limite di durata massima di 36 mesi dei rapporti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni equivalenti.

Inoltre, sempre in via sperimentale e per almeno un triennio, vanno soppresse le altre limitazioni all'accesso all'istituto: le causali; le attuali disposizioni di legge relative alle proroghe e agli intervalli, salvo a prevedere più idonee disposizioni in merito; il contributo aggiuntivo dell'1,4%. Infine, la disciplina degli intervalli deve essere eliminata per ogni ipotesi di contratto a termine per sostituzione. Misure analoghe, con specifico riferimento alla acausalità, andrebbero adottate anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a termine.

In subordine, andrebbe:

- modificata l'ipotesi di ricorso al contratto a termine e alla somministrazione a termine "acausale" del 6% (art. 1, co. 1-bis, D. Lgs. n. 368/2001), ma da individuare più opportunamente al 5%, prevedendola come ipotesi di legge generale e non alternativa, ossia cumulabile, con quella del primo contratto a termine o della prima missione "acausale";
- abilitata, in via diretta ed immediata, anche la contrattazione collettiva di secondo livello, oggi abilitata solo indirettamente, in via delegata da parte della contrattazione nazionale, ad aumentare tale percentuale. Ciò determinerebbe l'abrogazione del riferimento ai processi organizzativi specifici elencati all'art. 5, co. 3, del D. Lgs. n. 368/2001, quali, ad esempio, l'avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc.);
- allungato fino a 18/24 mesi il primo contratto acausale, con una disciplina delle proroghe molto più ampia dell'attuale;
- esclusi dal periodo di durata massima complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore i periodi di somministrazione a tempo determinato;
- abrogato il limite generale alla prorogabilità del contratto a tempo determinato per una sola volta. Il limite alla prorogabilità del contratto a tempo determinato non è, infatti, previsto dalla disciplina comunitaria. Semmai, eventuali limiti al numero delle proroghe potrebbero essere fissati in sei dal legislatore, così come attualmente accade nella somministrazione a tempo determinato;
- abrogato il contributo aggiuntivo dell'1,4% introdotto dall'art. 2, co. 28 e ss., legge n. 92/2012 che costituisce un onere che aggrava ulteriormente il costo del lavoro.

Anche l'apprendistato richiederebbe modifiche incisive per cercare di renderlo fruibile alle imprese. In particolare occorrerebbe prevedere:

- lo sgravio totale dalla contribuzione per il triennio di durata del contratto.

- il rinvio al 2020 della misura del 30% degli apprendisti da confermare per i datori di lavoro che occupano dieci lavoratori.

2. Le misure fiscali

2.1. Rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA

Seppure positivo, il differimento del previsto aumento dell'IVA, non deve distogliere dall'obiettivo prioritario nell'attuale situazione di crisi, vale a dire la necessità di ridurre il prelievo su lavoro e imprese. I problemi strutturali del nostro sistema tributario si concentrano principalmente sull'ormai ingiustificato e non più sopportabile carico impositivo che grava sul lavoro e sull'impresa. Va, pertanto, ribadito che occorre affrontare in via prioritaria il nodo della riduzione di tale carico.

Va, inoltre, rimarcato che il differimento temporaneo dell'aumento di aliquota IVA viene finanziato attraverso un aumento degli acconti IRES, IRPEF E IRAP.

La copertura finanziaria della misura è reperita attraverso un aumento dell'acconto IRPEF, che passa dal 99 % al 100%, che sembra avere carattere permanente, e con l'aumento dell'acconto IRES, che passa dal 100% al 101%, e ha carattere temporaneo. La norma fa riferimento esplicito solo all'IRES ma, poiché il decreto IRAP opera un rinvio automatico alle regole che valgono per le imposte sui redditi, l'innalzamento riguarderebbe anche l'IRAP. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento esplicito.

Ancora una volta si agisce in modo poco organico e si penalizzano finanziariamente le imprese e le persone fisiche, le quali subiscono un incremento permanente della misura dell'acconto storico a fronte di una mera sospensione dell'incremento dell'IVA di pochi mesi, già messe a dura prova negli ultimi tempi.

Sollewa particolare perplessità la scelta di incrementare gli acconti IRES oltre il 100% del debito relativo all'anno precedente, sottraendo liquidità alle imprese in una fase di difficoltà finanziaria e in una direzione incoerente rispetto alle politiche adottate negli ultimi anni (ad esempio, misure più agevoli per la rateizzazione dei debiti fiscali e per il ravvedimento di ritardati versamenti fiscali).

Inoltre, ma questo dipenderà da cosa si farà a ottobre, vi è il rischio che l'effetto depressivo sulla domanda interna che si voleva evitare con la sospensione dell'aumento IVA si verifichi comunque, ma posticipato da luglio a novembre.

2.2. Detassazione contributi e indennizzi terremotati

Un intervento positivo è la riscrittura della norma (art. 12-bis del DL n. 74/2012) che prevedeva la detassazione degli indennizzi percepiti dalle imprese colpite dal sisma, subordinando l'agevolazione all'autorizzazione della Commissione UE. La riformulazione, che opportunamente risponde all'Ordine del Giorno n. 9/1197/1 approvato dal Parlamento, rende infatti più chiari e efficaci alcuni interventi a sostegno delle imprese colpite dal sisma dell'Emilia Romagna.

2.3. Aumento delle addizionali regionali

L'art. 11, co. 12, consente, a partire dal 2014, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di aumentare l'addizionale IRPEF di un punto percentuale, portandola da 1,23 fino ad un massimo di 2,23%, per la copertura delle anticipazioni di tesoreria, di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, per il pagamento dei debiti commerciali sanitari e non sanitari delle regioni.

È opportuno che l'aumento della tassazione sui cittadini venga utilizzato dalle regioni solo dopo aver promosso tutte le azioni di razionalizzazione della spesa a livello regionale sia per la parte sanitaria sia per quella non sanitaria così come previsto dall'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto legge n. 35/2013.

Per la Campania, a causa del mancato rispetto del piano di rientro (e quindi con conclamato disavanzo sanitario), l'aliquota IRAP è aumentata dal 2014 di 0,15 punti percentuali e le addizionali regionali di 0,30 punti percentuali. Il maggior gettito è destinato prioritariamente al pagamento dei debiti PA e solo residualmente alla restituzione dell'anticipazione (pari a 1,45 MLD) utilizzata per la copertura del piano di rientro.

La norma non è condivisibile, poiché pone ancora una volta a carico dei cittadini e delle imprese gli oneri dovuti a un'inadeguata amministrazione da parte delle regioni italiane.

2.4 Finanziamento trasporto regionale ferroviario Campania

L'art. 11, co. 13, dispone che la quota dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania in attuazione del DL 35/2013 per il pagamento dei debiti non sanitari scaduti nei confronti delle imprese, e non utilizzata a questo scopo, venga destinata alla copertura del piano di rientro dal disavanzo maturato nel settore del trasporto ferroviario regionale (art. 16, co. 5, DL 83/2012).

Al riguardo, si evidenzia come le anticipazioni di liquidità concesse alla Campania per il pagamento dei debiti non sanitari ammontano a 1.5 miliardi circa e rappresentano soltanto una quota di quanto richiesto dalla stessa a tal fine, vale a dire circa 3 miliardi. Di conseguenza, non appare ragionevole attendersi che residuino risorse all'esito del pagamento di tali debiti. Ciò anche alla luce del fatto che due terzi delle risorse assegnate alle Regioni debbono essere destinate a Comuni e Province del territorio per il pagamento dei rispettivi debiti.

Pertanto, sebbene si comprendano le esigenze di risanamento della situazione debitoria nel settore del trasporto pubblico campano, non sembra opportuno alterare le regole di ripartizione delle risorse stanziare dal DL 35, basate sul solo criterio cronologico, privilegiando un settore economico che riceverebbe comunque una quota delle stesse.

Infatti, considerata l'esiguità delle risorse messe a disposizione dal Governo rispetto alla massa debitoria, questa scelta finirebbe inevitabilmente per danneggiare altri settori economici.